

Violenza istituzionale nei confronti dei richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili?

Risposta del 19 novembre 2018 all'interpellanza presentata il 19 settembre 2018 da Luigina La Mantia

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Prima di entrare nel merito dell'interpellanza, si ritiene opportuno esprimere le seguenti considerazioni. Duole rilevare come le recenti vicende oggetto del presente atto parlamentare siano state ancora una volta in gran parte riportate in maniera imprecisa e parziale, impedendo all'opinione pubblica di avere un quadro completo e fedele della realtà riguardo alle procedure in questo ambito e gettando in maniera infondata ombre sull'operato delle autorità cantonali. Simili atteggiamenti non giovano sicuramente a un dialogo costruttivo tra istituzioni, politica e società civile e neppure accrescono in maniera concreta la tutela dei diritti fondamentali. Come neppure le strategie difensive dilatorie, sempre più frequenti negli ultimi tempi, possono essere recepite positivamente, visto che, a conti fatti, non fanno altro che alimentare false aspettative in persone dallo statuto fragile e dalla situazione personale vulnerabile, senza veramente garantire e salvaguardare i loro interessi. Ai fini di una corretta informazione si impongono pertanto alcune precisazioni che sono illustrate di seguito.

È bene evidenziare che tutte le decisioni in materia di asilo spettano esclusivamente alle autorità federali, ovvero alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ed eventualmente, in caso di impugnazione, al Tribunale amministrativo federale. I Cantoni hanno l'obbligo, sancito dalla Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [Lasi; RS 142.31], di attuare le decisioni federali. L'allontanamento è di competenza dei Cantoni di attribuzione sia in caso di riammissione verso un Paese della Convenzione di Dublino sia, in caso di rimpatrio, verso il Paese di origine. A questo proposito, va chiaramente distinta l'espulsione dall'allontanamento ai sensi del diritto migratorio. L'espulsione è disposta da un giudice nel contesto di un procedimento penale sulla scorta dell'art. 66a del Codice penale ed è un provvedimento di natura penale. L'allontanamento nell'ambito di una procedura di asilo è invece disposto quale misura amministrativa dalla SEM, in caso di decisione negativa su una richiesta di asilo (diniego e non entrata in materia). Vi sono due tipologie di allontanamento: il trasferimento verso un Paese di Dublino competente e il rimpatrio verso il Paese di origine. La SEM valuta l'esigibilità e l'attuabilità dell'allontanamento, tenendo in debita considerazione tutte le specificità dei singoli casi e dopo aver accertato che le condizioni di accoglienza dei Paesi di destinazione rispettano le garanzie minime previste dal diritto internazionale pubblico. Al Cantone è quindi demandato il mero compito di eseguire le decisioni di allontanamento secondo gli accorgimenti specifici concordati.

Per il Canton Ticino, la Sezione della popolazione procede con richieste di sostegno alla SEM tramite il loro servizio specializzato swissREPAT, al fine di attuare i rinvii e decidere delle medesime. Orari e percorsi sono stabiliti direttamente dal citato servizio e i trasferimenti all'aeroporto sono organizzati di conseguenza. L'incarico di esecuzione dell'allontanamento viene svolto dalla polizia cantonale, la quale valuta ogni singolo caso e pianifica gli interventi nel rispetto del principio di proporzionalità. In caso di disabilità o problemi di salute, sono adottate tutte le misure necessarie, quali l'accompagnamento da parte di personale specializzato per tutta la durata del viaggio fino a destinazione oppure la messa a disposizione di mezzi di trasporto dotati di attrezzature speciali. Prima di procedere all'allontanamento l'autorità federale verifica se le condizioni di salute permettono o meno il trasporto. Inoltre, quando sono presenti donne, viene impiegato

personale femminile. Qualora vi siano problemi di lingua è predisposto l'intervento di un interprete.

È bene rilevare che, benché la procedura preveda la possibilità di una carcerazione amministrativa per permettere di avere la certezza dell'esecuzione del rinvio, in Ticino questa misura non viene applicata nei confronti di minorenni o di famiglie con minorenni, a riprova della sensibilità del nostro Cantone su questo tema. In questi casi, l'orario e il giorno di partenza non vengono preventivamente comunicati in modo preciso. Le persone interessate sanno tuttavia che a breve saranno accompagnate dalle autorità per essere allontanate. Al riguardo sono adeguatamente e compiutamente informate in occasione dell'intimazione della decisione della SEM da parte della polizia cantonale, laddove necessario anche con l'ausilio di un interprete. È giusto sottolineare che, in caso di partenza volontaria, qualora venisse palesata la contrarietà a voler seguire il personale di polizia, la procedura viene interrotta e la fattispecie nuovamente valutata dalla SEM. Al richiedente l'asilo è di principio data la possibilità di rientrare al suo domicilio con un veicolo di servizio della polizia cantonale oppure individualmente. È opportuno sottolineare che le persone che si rifiutano di dare seguito alla decisione di allontanamento continuano a soggiornare in Svizzera senza un valido statuto di soggiorno, percependo unicamente prestazioni di aiuto d'emergenza. Il passo successivo può essere quello di un volo con scorta che prevede una procedura diversa e rafforzata nelle modalità di volo, in quanto accompagnato da personale di polizia sino a destinazione oppure, nei casi più reitenti e a determinate condizioni, può essere predisposto un volo speciale.

Per ragioni di protezione dei dati e segreto d'ufficio, l'Amministrazione cantonale non risponde in maniera puntuale su casi concreti. Questo anche perché la bontà o meno delle attuali prassi e la reale fondatezza delle asserite irregolarità dell'esecuzione di una misura devono essere esaminate e giudicate nelle opportune sedi. Non è sicuramente compito dell'Esecutivo o del Parlamento condurre processi inerenti a casi puntuali. Se l'esperienza dovesse palesare disfunzioni nelle procedure, sarà compito della politica apportare i necessari correttivi legislativi nel rispetto delle forme e nel contesto del livello istituzionale più consono, così come le autorità amministrative cantonali e federali rivedranno le proprie prassi, qualora dovessero essere accertate da parte di un'autorità giudiziaria violazioni di garanzie costituzionali e di diritti fondamentali.

Pertanto, fatta questa premessa, ci si limita ad esporre in termini generali, e rispondendo alle domande dell'interpellante, come sono eseguite le decisioni di allontanamento emesse dalla SEM, completando quanto già summenzionato.

1. Il Consiglio di Stato conferma gli episodi come sopra descritti?

Come detto, non intendiamo esprimerci su casi concreti. A proposito della descrizione dei fatti, ci limitiamo a ribadire come questa sia di parte, poco oggettiva e incompleta.

2. Qual era la situazione giuridica delle persone prelevate al momento dell'operazione di polizia? Qual è essa ora?

In aggiunta alle summenzionate delucidazioni in termini generali, rileviamo che le persone oggetto di una decisione negativa in materia di Legge federale sull'asilo (non entrata in materia o diniego) si trovano sul nostro territorio senza un valido titolo di soggiorno. Per questo motivo esse sono tenute a lasciare la Svizzera come da ordine delle autorità federali.

3. Per quale motivo le famiglie sono state prelevate nottetempo dalle loro abitazioni transitorie?

Come precisato nelle osservazioni generali, la decisione di allontanamento spetta alla Confederazione. Orari e definizione del tragitto sono stabiliti direttamente tramite swissREPAT. I trasferimenti all'aeroporto sono organizzati di conseguenza.

4. Le madri sono state informate preliminarmente di questo trasferimento? Hanno avuto il tempo per preparare se stesse e i bambini al viaggio?

Come illustrato sopra, le persone interessate sono debitamente informate in merito a tale prospettiva e sono pertanto consapevoli che a breve saranno accompagnate dal personale di polizia all'aeroporto per essere rinviate verso il Paese indicato nella decisione intimata. Giusta l'art. 46 cpv. 1 della Legge federale sull'asilo, il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire l'allontanamento della persona oggetto di una decisione negativa in materia di asilo emessa dalla SEM sia in procedura di riammissione verso un Paese di Dublino sia di rimpatrio verso il Paese di origine.

5. Per quale motivo la famiglia è stata lasciata sola per il ritorno in Ticino, una volta annullato il rimpatrio? Come è tornata?

Nel caso di partenza volontaria, qualora venisse palesata la contrarietà o l'opposizione a voler seguire il personale di polizia, la procedura è interrotta e al richiedente l'asilo è di principio data la possibilità di rientrare al proprio domicilio con il veicolo di servizio della Polizia cantonale oppure autonomamente. In seguito la fattispecie viene nuovamente valutata dalla SEM.

6. Non ritiene il Consiglio di Stato che questo modo di procedere all'espulsione sia traumatico per madre e bambini, particolarmente vulnerabili a causa del loro stato precario di persone in cerca di protezione e con un vissuto alle spalle di violenza e soprusi?

Oltre alla precisazione che non si tratta di un'espulsione ma di un allontanamento, la valutazione circa la decisione di allontanamento spetta esclusivamente alla Confederazione. La polizia cantonale esegue sempre nel rispetto della legalità e della proporzionalità, facendo capo ad agenti espressamente formati per questo tipo di compiti. Di transenna si evidenzia che tutti gli agenti sono stati ricertificati nel 2018, dopo la formazione di base secondo le direttive dell'Istituto svizzero di polizia.

Si ribadisce ancora una volta quanto già menzionato evidenziando come le prassi delle procedure di Dublino siano condivise a livello europeo. Di principio si sono rispettate le garanzie minime previste dal diritto internazionale pubblico, quali il diritto di riabilitazione e la possibilità di avere strutture di accoglienza adeguate nel Paese di Dublino di trasferimento, eccetera, garanzie tutelate anche dalle autorità giudiziarie. Per completezza va tuttavia detto che alcune prassi praticate dalla SEM in questo ambito sono state effettivamente criticate sia dal Tribunale amministrativo federale (TAF) sia da istanze ricorsuali internazionali. E questo anche di recente. In questi casi la SEM ha quindi rivisto alcuni protocolli relativi all'esecuzione dei trasferimenti in materia di Dublino, affinché tutti i diritti fondamentali dei richiedenti l'asilo possano essere garantiti durante l'applicazione delle leggi vigenti.

7. Nel caso della madre con la bambina epilettica costretta alla sedia a rotelle, le cure mediche necessarie sono garantite al bambino anche a Brindisi? Cosa ha fatto il Consiglio di Stato per verificare?

Come detto, la competenza per quanto riguarda le decisioni di allontanamento e le relative verifiche spettano unicamente all'autorità federale. Non è pertanto data la facoltà al Consiglio di Stato di verificare questi aspetti e neppure dispone dei mezzi per farlo.

8. Perché il Consiglio di Stato non ha applicato in questi due casi di madri sole con bambini a carico, indipendentemente dalla decisione del Segretariato di migrazione SEM, la "clausola di sovranità" e concesso loro il permesso di soggiorno nel nostro Cantone?

La citata clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa prevede che ciascun Stato, in deroga ai principi concernenti il trasferimento del richiedente in uno Stato di Dublino competente, ha la facoltà di decidere di esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di uno Stato terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. La stessa può essere applicata ad esempio quando il trasferimento previsto viola le norme imperative del diritto internazionale, poiché nello Stato competente risultano carenze sistematiche tali da far temere un peggioramento dello stato di salute dell'interessato dopo il suo arrivo nello stesso oppure qualora si ritenga che nello stesso Stato di Dublino competente non siano rispettate le garanzie minime previste dal diritto internazionale. Tale facoltà è esercitata dalla SEM, la quale, in occasione dell'esame delle decisioni di allontanamento, si occupa di approfondire se il trasferimento nel Paese di Dublino competente è eseguibile. In questo contesto, è pertanto accertato, tra l'altro, se una volta a destinazione, le persone oggetto di una procedura di Dublino possano far capo a strutture di accoglienza adeguate alle situazioni personali, in particolare tenuto conto del loro stato di salute, dell'età dei bambini e del rispetto dell'unità del nucleo familiare. Gli Esecutivi cantonali non possono avvalersi della clausola di sovranità, in quanto sfugge alle proprie competenze. I Cantoni, giusta l'art. 46 cpv. 1 della Legge federale sull'asilo, sono meri esecutori delle decisioni emesse dalle autorità federali. Si sottolinea inoltre che essi devono riconoscere l'autorità e la competenza decisionale sancite dalla legge. A tale proposito ricordiamo i principi dello Stato di diritto, il quale richiede il rispetto delle istituzioni, del funzionamento del sistema giuridico, come pure i principi di parità di trattamento. Si precisa inoltre che l'art. 89b della Legge federale sull'asilo prevede la penalizzazione dei Cantoni che non danno seguito all'esecuzione degli allontanamenti, sotto forma di decurtazione dei forfait finanziari messi a disposizione dalla Confederazione per far fronte ai compiti demandati ai Cantoni nell'ambito dell'asilo, tra i quali figura anche l'integrazione di coloro i quali al termine della procedura si vedono conferire uno statuto di protezione, come recentemente è successo al Canton Vaud, a cui è stato decurtato il contributo.

In conclusione, il Consiglio di Stato ritiene necessario ribadire l'importanza di un'attenta verifica delle fonti prima di tacciare le autorità cantonali di comportamenti scorretti tramite atti parlamentari quali la presente interpellanza. La presenza di informazioni di carattere pubblico ci permette di formulare queste osservazioni nel pieno rispetto del segreto d'ufficio. I fatti riportati dai media hanno in buona sostanza clamorosamente smentito la tesi dell'irruzione da parte della polizia cantonale presso gli alloggi dei richiedenti l'asilo. Ciononostante rileviamo che né la deputata né coloro i quali avevano in una prima fase

denunciato pubblicamente le modalità dell'intervento abbiano ritenuto di dover rivedere il contenuto dell'interpellanza.

LA MANTIA L. - Non posso dichiararmi interamente soddisfatta della risposta del Consigliere di Stato e chiederei di poter disporre del testo scritto in modo da approfondire i vari elementi toccati. Aggiungo che è comunque un diritto dei deputati quello di presentare interpellanze e un dovere da parte dei membri del Consiglio di Stato di rispondervi, sia pure per dimostrare l'infondatezza di quanto viene chiesto. In questo senso è vero che la responsabilità degli allontanamenti è della Confederazione, ma il Cantone ha quella dei trasporti e il fatto che alcune persone vengano prelevate nottetempo con un brevissimo preavviso non appare opportuno e potrebbe essere evitato.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - L'interpellanza non prevede risposte scritte, quindi per forza di cose dovrà presentare un'interrogazione che invece prevede una risposta scritta. In merito al preavviso e all'orario in cui queste persone sono state prelevate, ripeto che il volo di rientro è stato organizzato dalla SEM, un volo previsto molto presto al mattino, il che avrebbe significato, nel caso in cui fossero partiti prima dal Ticino, un soggiorno presso il Carcere amministrativo di Zurigo, cosa ritenuta inopportuna proprio in ragione della presenza di bambini. Un preavviso più ampio, per quanto riguarda i rientri volontari, non è previsto, in quanto c'è il rischio che, a fronte di un volo già organizzato, nessuno si presenti, con i conseguenti costi a carico dell'Amministrazione. Se tuttavia vengono constatate disfunzioni, queste vengono elaborate anche da parte della SEM che vigila sull'esecuzione delle decisioni da parte delle autorità cantonali.

LA MANTIA L. - So che in altri casi è stato possibile ottenere il testo scritto della risposta a un'interpellanza. Tuttavia se sarà necessario presenterò un'interrogazione.

Parzialmente soddisfatta l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.